



Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Modifica dell'8 marzo 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 49 lett. b e c

Sono considerati medicinali:

- b. i medicinali pronti per l'uso che ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 2^{ter} LATer non sono soggetti all'obbligo di omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo;
- c. i medicinali pronti per l'uso che hanno ottenuto un'omologazione temporanea ai sensi dell'articolo 9a LATer o un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'articolo 9b LATer;

Art. 135a Comunicazione di dati all'Ufficio federale di statistica
(art. 76b e 76d lett. d LIVA)

L'AFC può accordare all'Ufficio federale di statistica (UST) l'accesso ai rendiconti d'imposta mediante una procedura di richiamo ai fini dell'esecuzione di rilevazioni statistiche, sempreché il contribuente abbia autorizzato l'UST a procurarsi tali dati presso l'AFC.

¹ RS 641.201

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 gennaio 2011² sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 4 cpv. 4

⁴ Esso può trattare dati relativi a mutazioni nei registri di cui all'articolo 3 capoverso 1, se ciò è necessario per identificare in modo inequivocabile le unità IDI. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo. I dati che non sono menzionati all'articolo 9 non sono iscritti nel registro IDI.

2. Ordinanza del 30 giugno 1993³ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 3a cpv. 3

³ I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

8 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 431.031

³ RS 431.903